

LEGGE 7 MARZO 2001 N. 62 RECANTE “NUOVE NORME SULL’EDITORIA E SUI PRODOTTI EDITORIALI E MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416” PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 67 DEL 21 MARZO 2001, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DECRETO-LEGGE N. 99 DEL 5 APRILE 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 80 DEL 5 APRILE 2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 198 DEL 9 MAGGIO 2001 PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 122 DEL 28 MAGGIO 2001. PROROGATA E MODIFICATA CON DLL 192/02 FINO AL 31 DICEMBRE 2002, POI CON LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 284, FINO AL 30 SETTEMBRE 2003, ULTERIORMENTE PROROGATA CON DECRETO LEGGE N. 271 DEL 2 OTTOBRE 2003 FINO AL 31 DICEMBRE 2004 ED ENTRATA DEFINITIVAMENTE IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2005.

Art. 11.

(Disciplina del prezzo dei libri)

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall’editore;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

h) edizioni destinate ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;

i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico

i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. *(soppresso)*

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;

b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.